



CITTÀ DI COSENZA
LA DIRIGENTE DELLA P.M.

Premesso che, nella frazione di Borgo Partenope, nei giorni 1 e 2 ottobre p.v., nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Immacolata, si svolgeranno delle manifestazioni, civili e religiosi organizzate dalla Parrocchia Santa Lucia V.M.-Comunità di Borgo Partenope.

Vista la richiesta del Parroco Don Giovanni Cananzi, prot. 81773 del 26 settembre 2022;

Ravvisato necessario modificare temporaneamente la vigente disciplina della mobilità sulle aree interessate, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti e agli utenti della strada.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92.

ORDINA

che, per le motivazioni sopra in narrativa, viene istituito:

1) NEI GIORNI 1 e 2 OTTOBRE 2022, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, IL DIVIETO DI TRANSITO, su

- **VIA SAN NICOLA**, presso l'Area Parrocchiale di Borgo Partenope

2) GIORNO 1 OTTOBRE 2022, dalle ore 18:00 e fino al completo passaggio della Processione, IL DIVIETO DI TRANSITO temporaneo, sul seguente percorso

- *via R. Benincasa-C/da Cuculo-C/da Pianette-Rione Case Napoletane-via San Nicola-via XXIII Marzo-C/da Cerze Della Torre.*

3) GIORNO 2 OTTOBRE 2022, dalle ore 19:00 e fino al completo passaggio della Fiaccolata, IL DIVIETO DI TRANSITO temporaneo, sul seguente percorso

- *via R. Benincasa-via San Nicola.*

Si dispone, a carico degli organizzatori, di porre in essere ogni opportuna cautela atta a garantire la pubblica e privata incolumità nonché quella dei partecipanti alla suddetta manifestazione, annullando o interrompendo la stessa in qualunque momento ciò non fosse possibile.

L'efficacia della presente ordinanza è condizionata al possesso da parte del richiedente di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e all'espletamento di ogni adempimento conseguente;

In ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

I trasgressori della presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dall'apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente ordinanza viene trasmessa: Sindaco, Prefettura, Questura, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, ASP/CS 118 che provvederà ad estenderla alle altre associazioni di volontariato a supporto del servizio.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Istr. G. Morcavallo)

LA DIRIGENTE DELLA P.M.
(Ing. Dott.ssa Alessia Loise)